



Sentenza n. 157 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra

Giudice relatore: Franco Modugno - Giudice redattore: Stefano Petitti

decisione del 4 luglio 2023, deposito del 20 luglio 2023

comunicato stampa del 20 luglio 2023

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 8 del 2022

parole chiave:

PARLAMENTO – IMMUNITÀ PARLAMENTARI – INTERCETTAZIONI DI
CONVERSAZIONI DI PARLAMENTARI

oggetto del conflitto:

- deliberazione della Camera dei deputati del 12 gennaio 2022 (doc. IV, n. 10-A) che ha negato l'autorizzazione all'utilizzo di captazioni informatiche nell'ambito del giudizio davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, R.G. n. 93/2019, nei confronti dell'onorevole Cosimo Maria Ferri

parametri del conflitto:

- art. 68, terzo comma, della [Costituzione](#)
- artt. 4 e 6, secondo comma, della [legge 20 giugno 2003, n. 140](#)

dispositivo:

accoglimento del ricorso

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha promosso **conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato** in relazione alla deliberazione del 12 gennaio 2022 con cui la Camera dei deputati – ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost. – **ha negato l'autorizzazione all'utilizzo di captazioni informatiche di conversazioni del deputato Cosimo Maria Ferri.**

La mancata autorizzazione si inserisce nella fase istruttoria del giudizio disciplinare a carico del deputato, nella sua qualità di magistrato fuori ruolo, impedendo l'utilizzazione di intercettazioni che lo coinvolgono effettuate nell'ambito del procedimento penale R.G. n. 6652/18, iscritto presso la Procura della Repubblica di Perugia, nei confronti di altri.

La ricorrente rileva che la **Camera dei deputati** – basando il diniego di autorizzazione sulla **riqualificazione erronea delle intercettazioni** in questione come aventi natura "indiretta" e preordinata a captare le conversazioni dell'on. Ferri, senza alcuna preventiva autorizzazione *ex art. 4 della legge n. 140 del 2003* – **ha illegittimamente esercitato le**

proprie attribuzioni, interferendo sulle funzioni giurisdizionali costituzionalmente attribuite al CSM.

La Sezione disciplinare ricorrente, d'altronde, ricorda che le autorizzazioni *ex artt.* 4 e 6 della legge n. 140 del 2003, costituendo una prerogativa parlamentare, **derogano al principio di parità di trattamento dei cittadini nei confronti della giurisdizione.** Dunque, la **possibilità di intraprendere letture estensive** di tale disciplina, in relazione alla quale al legislatore è preclusa ogni integrazione o ampliamento, dovrebbe essere ben **attentamente ponderata.**

La Corte ricostruisce il seguente quadro normativo: **l'art. 68, terzo comma, Cost.** – nella formulazione riformata nel 1993 – prevede un **sistema basato su autorizzazioni specifiche.** La Camera di appartenenza deve necessariamente autorizzare la sottoposizione dei membri del Parlamento «ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza». Gli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 danno attuazione, nei presupposti e nelle modalità, a tale previsione costituzionale. **L'art. 4** prevede un'**autorizzazione preventiva** (da richiedersi direttamente alla Camera di appartenenza del soggetto), **precedente al compimento dell'atto di indagine.** **L'art. 6, comma due,** invece, **non attiene all'esecuzione delle intercettazioni ma all'utilizzabilità di tali atti di indagine già legittimamente eseguiti proprio perché "occasional", per i quali – quindi – non è stato possibile (né necessario) richiedere l'autorizzazione preventiva.** Tali garanzie, secondo una giurisprudenza della stessa Corte costante nel tempo, aspirano a proteggere la libertà della funzione esercitata dal membro del Parlamento, nonché la sua indipendenza decisionale.

Inoltre, il giudice delle leggi ricorda che **l'elemento dirimente al fine di individuare la fattispecie in cui è necessaria un'autorizzazione preventiva** *ex art.* 4 l. n. 140/2003 è la **direzione dell'atto di indagine:** rilevano, dunque, in questo senso sia le intercettazioni cosiddette "dirette" che quelle cosiddette "indirette". Nel **secondo tipo di autorizzazione,** *ex art.* 6 l. n. 140/2003, è **l'occasionalità** stessa dell'interlocuzione del parlamentare, in un momento successivo divenuta rilevante ai fini delle indagini, a **giustificare** il fatto che l'autorità giudiziaria non si sia munita preventivamente dell'autorizzazione della Camera d'appartenenza.

La Corte, dunque, **accoglie** il ricorso.

Il fulcro del ragionamento del giudice delle leggi è rappresentato **dalla valutazione delle circostanze fattuali** in base alle quali la Camera ha negato l'autorizzazione. A suo giudizio dette circostanze fattuali, se **considerate in maniera complessiva e non atomistica,** non farebbero trasparire una strategia di indagine in cui l'attività di captazione fosse rivolta preordinatamente e univocamente all'intercettazione delle comunicazioni dell'onorevole Ferri.

Anzi, il fatto che quest'ultimo non sia mai stato attinto da indizi di reità, nel giudizio penale in funzione del quale è stata svolta l'attività di intercettazione, sembra avvalorare la tesi dell'**occasionalità delle captazioni** (sostenuta peraltro anche da due diverse decisioni della Corte di cassazione, che hanno deciso ricorsi proposti dall'imputato del giudizio penale citato). Infatti, **appare coerente che la ricorrente abbia richiesto un'autorizzazione successiva al mutamento delle circostanze, ovvero sia all'emersione – nell'intercettazione ambientale – di indizi di reità.**

La Camera, quindi, negando l'autorizzazione sulla base di questi presupposti, avrebbe **travalicato i limiti in concreto di attribuzioni che pur in astratto le appartengono;** così facendo avrebbe, di fatto, ostacolato l'utilizzo di materiale penalmente neutro nel

giudizio disciplinare, ledendo altresì la giurisdizione disciplinare che si sarebbe avvalsa di tali acquisizioni per corroborare l'attività di accertamento.

Per tali motivi, la Corte annulla la deliberazione della Camera dei deputati e prospetta la **necessità di una rivalutazione della richiesta di autorizzazione** avanzata dalla Sezione disciplinare del CSM.

Dorinda Caccioppo